



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 47 DEL 22 MAG. 2013.

OGGETTO: Aggiornamento, ai sensi della DGR n. 442 del 10 aprile 2013, degli Allegati A e B del Nomenclatore Tariffario Regionale dell'assistenza specialistica ambulatoriale di cui alla DGR n. 859/2011 e successive modifiche e integrazioni.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Come disposto dalla DGR n. 442 del 10 aprile 2013, si aggiornano gli Allegati A e B del Nomenclatore Tariffario Regionale dell'assistenza specialistica ambulatoriale di cui alla DGR n. 859/2011 e successive modifiche e integrazioni.

IL DIRETTORE GENERALE ALLA SANITA' E AL SOCIALE

Vista la DGR n. 442 del 10 aprile 2013 avente ad oggetto: "Recepimento del DM 18 ottobre 2012 di "Remunerazione prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale" del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e aggiornamento del Nomenclatore Tariffario Regionale (NTR) dell'assistenza specialistica ambulatoriale di cui alla DGR n. 859 del 21.6.2011".

Preso atto che con il soprarichiamato provvedimento, la Giunta Regionale ha dato mandato al Direttore Generale alla Sanità e al Sociale di provvedere, con proprio decreto, all'emanazione degli **Allegati A e B** del Nomenclatore Tariffario Regionale dell'assistenza specialistica ambulatoriale di cui alla DGR n. 859/2011 e successive modifiche e integrazioni, aggiornati in conformità a quanto disposto dallo stesso e precisamente mediante l'applicazione di una percentuale in riduzione pari al:

- 20% per le prestazioni della branca specialistica di laboratorio
 - 2% per le prestazioni elencate in tutte le altre branche del NTR
- da attuarsi sulla colonna denominata "*tariffa ai fini della remunerazione dei soggetti erogatori*".

Tale aggiornamento non riguarda la tariffazione delle visite, la cui valorizzazione era già stata oggetto di revisione con la DGR n. 859/2011 e per le quali, peraltro, la tariffa della colonna "*ai fini della remunerazione dei soggetti erogatori*" è identica alla tariffa della colonna "*ai fini ticket*".

Considerato inoltre che nel vigente NTR di cui alla DGR 859/2011 talune prestazioni sono presenti in più branche, tra cui anche il laboratorio, si ritiene opportuno, nell'applicazione delle suddette riduzioni tariffarie, avvalersi del "principio della prevalenza" cioè applicare la percentuale di riduzione relativa alla branca specialistica in cui la prestazione è più frequentemente erogata. Ciò al fine di evitare di avere percentuali di riduzione diverse a seconda della branca e, quindi, avere due tariffe diverse per la stessa prestazione.

Come previsto dalla DGR n. 442/2013, con il presente aggiornamento, per omogeneità con le prestazioni elencate nell'allegato 3 del D.M. 18 ottobre 2012, anche nel NTR tutte le prestazioni saranno elencate in un'unica "colonna tariffaria", valida sia "*per la remunerazione dei soggetti erogatori*" che "*ai fini ticket*".

Relativamente alla descrizione delle prestazioni di cui ai suddetti **Allegati A e B** della DGR n.859/2011, la DGR n. 442/2013 ha, inoltre, dato mandato al Direttore Generale alla Sanità e al Sociale di provvedere mediante proprio decreto anche a :

- integrare e/o precisare la descrizione di prestazioni già esistenti
- rettificare “meri errori materiali” presenti, tra cui anche quelli richiamati con nota regionale prot. n. 452183 del 30.9.2011 di disposizioni applicative della medesima deliberazione.

Ritenuto altresì opportuno, per la determinazione delle tariffe come sopra esposto, mantenere il criterio di adattamento (arrotondamento del 2° decimale a 0 o 5) già utilizzato per il modello veneto di cui alla DGR n. 3051 del 16.11.2001 avente ad oggetto: “Conversione in euro del Nomenclatore Tariffario Regionale dell’assistenza specialistica ambulatoriale” in quanto funzionale ai sistemi di riscossione automatica.

Precisato inoltre che l’individuazione delle tariffe e della quota di partecipazione dell’assistito per il pagamento delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale è conforme al principio della competenza economica, in base al quale la data di erogazione della prestazione stessa determina la tariffa di riferimento.

Valutato pertanto opportuno, a seguito degli approfondimenti effettuati in merito alle necessità temporali indispensabili per l’adeguamento tecnico dei sistemi informativi e di riscossione automatica delle strutture erogatrici, che il Nomenclatore Tariffario Regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale della Regione Veneto e le relative tariffe di cui agli **Allegati A e B**, parti integranti del presente decreto e aggiornati in conformità a quanto sopra disposto, trovino applicazione a decorrere dalle prestazioni erogate a far data dal 1 luglio 2013.

DECRETA

1. di ritenere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
2. di emanare gli **Allegati A e B**, del Nomenclatore Tariffario Regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale della Regione Veneto aggiornati in conformità a quanto in premessa disposto;
3. di incaricare il Dirigente del Servizio Assistenza Ambulatoriale alla trasmissione del presente Decreto a tutte le parti interessate;
4. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto nei modi e nei termini di rito.

Dr. Domenico  Maitoan

IL DIRIGENTE
SERVIZIO ASSISTENZA AMBULATORIALE
Dr. Simone Tasso



Mod. A – originale Ddr n. **47** del 22 MAG. 2013

pag. 2 di 2